

Statuto ACIT La Spezia APS



STATUTO dell'Associazione Culturale Italo Tedesca della Spezia APS

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO TEDESCA della Spezia", in breve anche "ACIT La Spezia", che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione associativa e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di LA SPEZIA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività

di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione promuove tra i cittadini nell'ambito della Regione Liguria la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale tedesco e dei paesi di lingua tedesca. Eventuali prestazioni di servizi in conformità alle finalità statutarie sono effettuate in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi.

Più particolarmente, l'Associazione ha come proprie finalità:

- lo studio e la diffusione del patrimonio culturale tedesco inteso come complesso di espressioni della civiltà materiale e spirituale in tutte le forme in cui esso si articola nel suo sviluppo storico;
- lo studio e la promozione della diffusione della lingua tedesca quale strumento di conoscenza e di comunicazione nonché quale elemento costitutivo del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai profili afferenti la didattica dell'apprendimento della stessa;
- la conoscenza della vita, della società e delle istituzioni dei paesi di lingua tedesca;
- la promozione di iniziative per favorire la conoscenza della lingua e del patrimonio culturale italiano rivolte ai cittadini dei paesi di lingua tedesca;
- la promozione di iniziative nei confronti di tutti coloro che a vario titolo intrattengono rapporti con i paesi di lingua tedesca nonché dei cittadini di detti paesi che intrattengono rapporti con l'Italia.

L'Associazione assume inoltre quale criterio ispiratore delle proprie finalità la promozione della cultura quale mezzo per l'affermazione della solidarietà e della reciproca conoscenza fra gli uomini ed i popoli, con particolare riferimento all'Italia, alla Germania, agli altri paesi di lingua tedesca e a tutti gli stati aderenti all'Unione Europea che intrattengono rapporti culturali con la stessa. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione attua:

- iniziative di studio finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento di specifici aspetti del patrimonio culturale tedesco;
- iniziative di studio finalizzate all'apprendimento ed alla migliore conoscenza della lingua tedesca eventualmente differenziate in relazione all'età, al livello di preparazione ed alle specifiche esigenze dei partecipanti; in particolare, potranno essere organizzati corsi di lingua tedesca riservati esclusivamente agli associati e da tenersi gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione;
- attività di promozione finalizzate alla diffusione dell'uso della lingua te-

desca nei settori della società nonché dell'insegnamento della stessa nelle scuole con particolare riferimento a quelle di primo e secondo grado;

- attività di formazione, orientamento ed aggiornamento, per gli operatori didattici nell'ambito dell'apprendimento della lingua tedesca;
- attività di orientamento ed informazione in ordine alle possibilità di soggiorno, apprendimento e studio nei paesi di lingua tedesca;
- iniziative volte a favorire la conoscenza della realtà contemporanea dei paesi di lingua tedesca;
- manifestazioni culturali, teatrali, mostre, proiezioni di films e documentari nell'ambito delle finalità dell'associazione;
- iniziative di collaborazione e di scambio reciproco di conoscenze ed esperienze con altre associazioni aventi finalità consimili operanti nel territorio italiano nonché con associazioni culturali dei paesi di lingua tedesca e dell'Europa;
- ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione promuove rapporti e rappresentanze con le Istituzioni di governo dei paesi interessati, con privilegio nei confronti di quelle della Repubblica Federale di Germania, e con le Università e gli Istituti di Cultura degli stessi nonché con il Goethe Institut e gli Istituti di Cultura Germanica in Italia.

L'associazione, la cui attività si svolge prevalentemente nell'ambito della Regione Liguria, potrà promuovere forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche italiane e straniere operanti in Europa nel campo della formazione e dell'educazione anche attraverso la predisposizione di attività specificamente rivolte ai docenti ed agli allievi delle scuole. L'associazione potrà altresì collaborare con gli enti locali presenti sul territorio della Provincia della Spezia e con la Regione Liguria nella definizione di iniziative e programmi di attività nell'ambito delle finalità dell'associazione stessa.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse e raccolta fondi

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, so-

lidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione, che deve essere costituita da almeno 7 (sette) associati, è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati possono appartenere a diverse categorie quali Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari. Il Consiglio direttivo potrà deliberare le diverse modalità di appartenenza alle tre categorie e le relative quote associative. Alle diverse categorie di associati sono assicurati pari diritti.

7. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti nel libro degli associati (previa versamento della quota associativa);
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente e il Vicepresidente
- l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)

- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017)

2. A garanzia della democraticità associativa, le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate fermo restando il requisito iniziale ovvero il versamento annuale delle quote; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati

e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca gli organi dell'associazione;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video a condizione che sia assicurato al Presidente di poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

15. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a tredici membri (in numero dispari). Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.

2. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

5. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempierne;
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza degli associati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare in ordine al bilancio preventivo;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio

per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;

- nominare, eventualmente, un Segretario e/o un Tesoriere;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi dell'associazione.

6. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di insignire della carica di Presidente Onorario chi abbia acquisito particolari meriti verso l'Associazione. Il Presidente Onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e il Consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 13 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti di bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

3. Per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

4. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque prima del 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

5. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6. Gli enti del Terzo settore che non rivestono la qualifica di imprese sociali possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo i modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ART. 14 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 15 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 17 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.